



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/07/2017

Repertorio Generale n. 542 del 21/07/2017

**Oggetto: ORDINANZA DEL 31/03/2017 RESA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N
R.G. 7816/13 DEL TRIBUNALE DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO PER
PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN APPELLO..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/07/2017

Oggetto: ORDINANZA DEL 31/03/2017 RESA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL R.G. N. 7816/13 DEL TRIBUNALE DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN APPELLO..

**IL RESPONSABILE DI AREA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI**

PREMESSO CHE:

Con ordinanza del 31/03/2017 resa nella causa civile iscritta al n. R.G. 7816/2013 tra il Comune di Taormina e gli Avv.ti Greco F. e Sala A. il Tribunale di Messina

1) Accoglie la domanda di accertamento proposta dal Comune di Taormina e dichiara l'inefficacia della transazione del 05/06/2008

2) Accoglie le domande riconvenzionali di accertamento proposte dai suddetti resistenti, a cui viene riconosciuto il diritto di percepire per l'attività professionale prestata in favore di questo Comune rispettivamente l'importo di €. 96.230,69 per l'avv. Greco ed €. 74.853,31 per l'avv. Sala, oltre iva al 20%, cpa al 2%, e spese generali nella misura del 12,5%;

3) Accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal Comune di Taormina, e per l'effetto condanna i resistenti alla restituzione della differenza tra i maggiori importi già

rispettivamente ricevuti dal Comune di Taormina e gli importi riconosciuti ad essi, spettanti per effetto dell'ordinanza suddetta e sopra richiamata

4) Rigetta le residue domande riconvenzionali dei resistenti

5) Compensa per metà le spese di lite, condanna i resistenti in solido al pagamento in favore del Comune di Taormina della somma di €.8.672,00 per compensi ed €. 338,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali nella misura del 15%;

VISTA la nota dell'avv. Pietro De Luca, che ha difeso l'ente nel giudizio di cui trattasi, acquisita al protocollo generale al n. 7574 del 05/02/2017, con la quale vengono segnalati numerosi motivi di censura dell'ordinanza in argomento, per i quali il predetto legale suggerisce di proporre appello

VISTA la delibera di G.C. n. 114. del 28/06/2017 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi in nome e per conto dell'Ente per proporre ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Messina, avverso l'ordinanza del 31/03/2017 al fine di far valere i motivi di censura segnalati dall'avv. De Luca, difensore del Comune nel giudizio di 1° grado

CHE con la suddetta delibera è stato stabilito, in conformità alle linee guida approvate dalla Giunta che, prevedono l'ipotesi di conferma dell'incarico *"...anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta"*; per ragioni di continuità nella difesa, di conferire l'incarico ai medesimi legali ai quali è stato già conferito l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Taormina nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 7816/13;

CONSIDERATO che con la suddetta delibera è stato altresì demandata al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune

CONSIDERATO che

in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano

“agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”;

l’affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, *“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....”*, in base al chiaro disposto dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione puntuale del codice stesso;

per adeguare il procedimento di conferimento degli incarichi legali alla disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 la Giunta con propria deliberazione n° 52 del 12/12/2016 ha approvato le Linee guida per la formazione e l’aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune, e contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi

con propria determina n. 1 del 14/12/2016 , in esecuzione della suddetta deliberazione della G.M., in data 14/12/2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale, di professionisti esercenti l’attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina e lo Schema di Domanda di iscrizione nell’Elenco degli avvocati del Comune di Taormina

ACCLARATO che, comunque, per le ragioni di continuità della difesa prima descritte, l’incarico deve essere conferito agli avv.ti Pietro De Luca C.F.: DCLPTR57S28B202D con studio in Catania viale De Gasperi n. 936, e Domenico Cantavenera con studio in Palermo, Via Notarbartolo n. 5, C.F. CNTDNC61M25G273B, unitamente e/o disgiuntamente;

DATO ATTO che gli avvocati, contattati per le vie brevi, si sono dichiarati immediatamente disponibili ad assumere l’incarico.

VISTA la convenzione di incarico da stipulare con detti professionisti il cui schema generale è stato approvato con la delibera di G.M. n° 52 del 12/12/2016 unitamente alle suddette linee guida

EVIDENZIATO che il compenso da corrispondere nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta, che qui si intende integralmente richiamata è pari a complessivi € euro 9.948,00 a titolo di corrispettivo per spese e competenze del legale incaricato comprensivo di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA al 22%, oltre alle spese di contributo unificato pari ad €. 1.063,00 ed €. 27,00 di bollo per un totale complessivo di €. **11.038,00** da suddividere tra i due legali;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della legge 241/90.

DATO ATTO che è stato richiesto all'ANAC per presente affidamento il seguente codice Cig. Z751F36571;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art.15,cc.1 e 2 ,del d.lgs.n. 33/2013,a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente",sotto-sezione di primo livello"Consulenti e collaboratori";

VISTI gli artt.6 e 50 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO gli art.183 e 191 del D.Lgs.267/2000, modificati dall'art.74 del D.Lgs.111 del 2011,introdotta dal D.Lgs.126 del 214;

VISTO l'art.184delD.Lgs.267/2000

DETERMINA

1. Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G.C. n. 114 del 28/06/2017, di nominare, nel giudizio proposto dal Comune di Taormina innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso l'ordinanza del 31/03/2017 resa nella causa civile iscritta al n. R.G. 7816/2013, gli avv.ti Pietro De Luca C.F.: DCLPTR57S28B202D, con studio in Catania, viale De Gasperi n. 936 e Domenico Cantavenera con studio in Palermo, via Notarbartolo n. 5, C.F.

CNTDNC61M25G273B, unitamente e/o disgiuntamente

2. Di dare atto che l'incarico è disciplinato dalla convenzione approvata con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016 , il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale
3. Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico, è pari ad €. 9.948,00 a titolo di corrispettivo per spese e competenze da suddividere tra i legali incaricati comprensivo di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA al 22%, oltre alle spese di contributo unificato pari ad €. 1.063,00 ed €. 27,00 di bollo per un totale complessivo di €. **11.038,00** con imputazione alla Missione 1, Programma 111 Macroaggregato 1.10 (Pren. 432/17) del formando bilancio 2017-2019 annualità 2017
4. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000

Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/07/2017

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale**

COMUNE DI TAORMINA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladiciasette, il giorno..... del mese di , con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Taormina nella persona del la Dott.ssa Rossana Carruba Responsabile del Servizio Amministrativo, giusto provvedimento sindacale di nomina n. 1 del 05 Gennaio 2017, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834

e

- 2) L'Avv. Pietro De Luca, nato a Bronte il 28/11/1957, C.F. DCLPTR57S28B202D residente in _____ via _____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Catania,
- 3) L'Avv. Domenico Cantavenera nato a Palermo il 25/08/1961 C.F. CNTDNC61M25G273B, residente in _____ via _____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di che agli effetti tutti del presente atto eleggono domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con atto della G.C. n. 114 del 28/06/2017 è stata deliberata la costituzione del Comune di Taormina nel giudizio Avv.ti Greco, Sala/Comune di Taormina – ;
- Con determina del Servizio Amministrativo R.G. n.del2017 è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all'Avv. Pietro De Luca con studio in Catania Via Alcide De Gasperi n. 93 ed all'avv. Domenico Cantavenera con studio in Palermo, Via Notarbartolo n. 5;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina contrapposto agli Avv.ti Greco e Sala e quindi attore/ricorrente/convenuto/resistente dinanzi alla Corte di appello di Messina.

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere agli Avvocati incaricati delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Loro si impegnano a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 – Gli Avvocati incaricati dichiarano formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 – Gli Avvocati incaricati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 9.948,00 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale

nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n° 52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n. 1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è omnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, gli avvocati incaricati comunicheranno per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede i professionisti prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, gli incaricati devono ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dagli incaricati. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, i quali rimangono unici responsabili nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale

dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- I professionisti si obbligano a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio”.

Art. 11 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa i legali, i quali ne prendono atto e danno il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

Gli Avvocati

Per il Comune di Taormina
Il dirigente Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 75 del 19/07/2017

Servizio.3 III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Oggetto: ORDINANZA DEL 31/03/2017 RESA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N R.G. 7816/13 DEL TRIBUNALE DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN APPELLO. .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € **11.038,00** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
1 111 110	11.038,00	432/17	20/07/2017	2017

Taormina , 21/07/2017

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determina N. 75 del 19/07/2017

Oggetto: ORDINANZA DEL 31/03/2017 RESA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N R.G. 7816/13 DEL TRIBUNALE DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN APPELLO..

Registrazione Albo on-line n. 1036/2017

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 21/07/2017 al 05/08/2017

Taormina li, 25/08/2017

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale